

**FONDAZIONE
REGINA DELLA PACE
SCARNAFIGI (CN)**

STATUTO ORGANICO

Premessa	pag. 3
1. Costituzione – Denominazione – Sede e durata	pag. 4
2. Ispirazione e principi etici di riferimento	pag. 4
3. Scopi	pag. 4-5
4. Attività strumentali, accessorie e connesse	pag. 5-6
5. Accesso ai servizi, rette e tariffe	pag. 6
6. Vigilanza	pag. 6
7. Patrimonio	pag. 6-7
8. Entrate	pag. 7-8
9. Esercizio finanziario	pag. 8
10. Sostenitori	pag. 8-9
11. Organi della fondazione	pag. 9
12. Consiglio di Amministrazione	pag. 9-10
13. Competenze del Consiglio di Amministrazione	pag. 10-11
14. Adunanze del Consiglio di Amministrazione	pag. 11
15. Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e verbalizzazione delle sedute	pag. 12
16. Presidente della Fondazione	pag. 12-13
17. Organizzazione degli uffici e del personale	pag. 13
18. Segretario della Fondazione	pag. 13
19. Direttore della Casa di Riposo	pag. 13-14
20. Organo di Controllo	pag. 14
21. Revisore dei conti	pag. 14-15
22. Estinzione della Fondazione	pag. 15
23. Clausola di rinvio	pag. 15

PREMESSA

La Casa di Riposo “Regina della Pace” di Scarnafigi, dal quale promana questa Fondazione, ha origini molto antiche.

Recita, infatti, l'art. 1 dello Statuto della Congregazione di Carità ed Ospedale di Scarnafigi che "Il Ricovero di Mendicità del Comune di Scarnafigi venne fondato nel 1750, dalla Congregazione di Carità dello stesso luogo, in seguito ad ordine emanato dal Sua Maestà nel 1735 , con quale si obbliga la Congregazione di Carità, avente fondi sufficienti, di aprire un Ospizio per i poveri “onde rinchiuderli in esso e togliere molti abusi essendo liberi”.

Con legge 03.06.1937 n. 847 si ebbe la soppressione delle Congregazioni di carità e le competenze esercitate da queste passarono agli enti comunali di assistenza (E.C.A.).

Con nota del 13 aprile 1979, il Presidente della Giunta Regionale attestava che "Il Ricovero di Mendicità”, è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi della Legge 17 luglio 1890, n. 6972”.

Con il passare degli anni, avendo l'Ente perduto le caratteristiche e le funzioni di ospedale vero e proprio per assumere prevalentemente quelle di ricovero per anziani, lo statuto venne modificato e l'ente assunse la denominazione di Casa di Riposo “Regina della Pace”.

L'Ente continuò ad essere amministrato dall'Ente Comunale di Assistenza e successivamente da un Collegio Commissariale, secondo le previsioni di cui alla norma regionale di settore, dedicandosi all'assistenza agli anziani sia autosufficienti sia non autosufficienti.

Nel corso degli anni, grazie anche a eredità, lasciti e donazioni e ad una sempre attenta ed oculata amministrazione, l'Ente ha eseguito importanti opere di adeguamento strutturale del proprio fabbricato e si è dotato di un modello di organizzazione e gestione dei servizi che consente di assicurare agli anziani ricoverati prestazioni personalizzate e calibrate sugli effettivi bisogni sanitari ed assistenziali ed un servizio di qualità, essenziale, come sottolineato dalla normativa nazionale e regionale, per offrire garanzie di risposte alle esigenze di una popolazione dove l'andamento demografico continua a caratterizzarsi per un sostenuto tasso di invecchiamento e una collaterale crescita delle malattie senili e degenerative.

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA

L'Ente, avente la denominazione di "Fondazione Regina della Pace", deriva dalla trasformazione dell'IPAB Casa di riposo Regina della Pace operata ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge della Regione Piemonte 02.08.2017, n° 12.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione, avente personalità giuridica di diritto privato, è dotata di piena autonomia statutaria e regolamentare.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Piemonte.

La Fondazione ha sede in Scarnafigi (CN).

Nell'ambito territoriale della Regione Piemonte, la Fondazione potrà definire sedi operative secondarie.

La sua durata è illimitata.

ART. 2 - ISPIRAZIONE E PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

In conformità alla sua origine e tradizione, i valori che permeano l'attività della Fondazione sono ispirati ai principi dell'etica e carità cristiana, essi trovano origine nell'osservanza dei principi della Costituzione italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

La Fondazione persegue obiettivi di trasparenza, semplificazione e garanzia di qualità, promuove la partecipazione del cittadino perché contribuisca, anche attraverso i propri rappresentanti, al miglioramento della qualità dei servizi offerti alle persone assistite presso la propria struttura, garantisce la centralità dell'utente prestando attenzione ai bisogni di benessere espressi.

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà dei fondatori, dei benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore. Ad essi l'Ente riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria.

Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione assume come principio ispiratore, fondamentale e qualificante, la difesa e la promozione della vita umana e della dignità della persona, specie nelle situazioni di maggiore debolezza.

ART. 3 - SCOPI

La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale nei settori socio assistenziale e socio sanitario a favore di persone svantaggiate, in prevalenza anziane, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche, in conformità alla tradizione dell'Ente e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, degli indirizzi impartiti e della programmazione regionale e territoriale.

La Fondazione - in particolare - accoglie, presso la propria Casa di Riposo, anziani autosufficienti e non autosufficienti, promuove ed implementa le attività prestate sia presso la propria struttura sia a domicilio, al fine di garantire servizi sempre più idonei e migliori.

La Fondazione valorizza l'opera del volontariato; può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata dei servizi nei settori predetti.

Scopi fondamentali della Fondazione sono:

- l'organizzazione e l'erogazione di servizi socio assistenziali, socio-sanitari, e correlati servizi alberghieri, mediante prestazioni sia di ricovero pieno sia di ricovero diurno sia di carattere ambulatoriale, presso la propria Casa di Riposo, articolata in nuclei per soggetti prevalentemente anziani, sia autosufficienti in tutto o in parte sia non autosufficienti;
- l'organizzazione e l'erogazione al domicilio degli utenti di servizi e prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie e correlati servizi alberghieri.

La Fondazione, per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statutari, promuove altresì:

- l'allestimento, l'organizzazione, la gestione di strutture per anziani - sia autosufficienti in tutto o in parte o non autosufficienti - strutture per disabili e, in genere, ogni altra struttura e relativi servizi di supporto per rispondere ai bisogni delle persone anziane e dei disabili;
- l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività della Fondazione;
- la promozione o la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali.

La Fondazione intende, infine, promuovere, in sinergia con le Istituzioni locali, iniziative idonee a sostenere la cultura della solidarietà, nonché iniziative tese a favorire l'informazione per un corretto stile di vita e per la prevenzione e cura/mantenimento di malattie invalidanti.

Il Parroco di Scarnafigi o altri sacerdoti o ministri di culto di qualsiasi religione e credo hanno libero accesso alla struttura per l'assistenza spirituale agli ospiti che lo desiderano e per lo svolgimento del loro ministero.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

ARTICOLO 4 – ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere - anche trascrivibili nei pubblici registri - con enti pubblici o soggetti privati, che siano considerate opportune, utili o necessarie per il raggiungimento dei propri scopi;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
3. partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
4. promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo anche all' eventuale pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
5. svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 5 – ACCESSO AI SERVIZI, RETTE E TARIFFE

L'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle attività svolte e/o organizzate dalla Fondazione avviene secondo le procedure definite dalla stessa mediante apposito Regolamento o provvedimento specifico e con particolare riguardo nei confronti delle persone nate o residenti in Scarnafigi.

La Fondazione richiede agli utenti o fruitori dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dalla stessa una retta o tariffa o contribuzione. Per gli utenti le cui condizioni finanziarie e patrimoniali risultino disagiate l'Ente può praticare, a suo insindacabile giudizio, riduzioni della retta e/o tariffa.

Agli ospiti nati o residenti nel Comune di Scarnafigi possono essere riconosciute, mediante specifico atto deliberativo, riduzioni sulla retta o tariffa o contribuzione stabilita per la fruizione dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dalla Fondazione.

ART. 6 – VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ART. 7 – PATRIMONIO

Per il perseguimento dei fini statutarî e per garantire il funzionamento la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

Fondo di dotazione indisponibile costituito:

- dalla propria struttura destinata a residenza assistenziale e residenza sanitaria assistenziale per persone anziane, situata in Scarnafigi, catastalmente così individuata:

Catasto urbano:

1. Scarnafigi – Piazza Ospedale 6, Foglio n° 21 Particella n° 30, sub 3, Cat/Classe B/1-classe 3 - Rendita € =5.422,37=, Rendita rivalutata (ai fini IMU) €. =797.088,39=;
2. Scarnafigi – Via Capello 2, Foglio n° 21 Particella n° 29, sub 5, Cat/Classe C/2-classe 2 - Rendita € =28,20=, Rendita rivalutata (ai fini IMU) €. =4.737,60=;

Patrimonio disponibile costituito:

- dai beni immobili non direttamente utilizzati per lo svolgimento degli scopi statuari, come emergenti da specifico inventario depositato presso la sede dell'Ente;
- da mobili, arredi, macchine per ufficio, attrezzature, etc., come specificati nell'inventario depositato presso la sede dell'Ente;
- dal fondo di cassa della preesistente IPAB Casa di Riposo Regina della Pace di Scarnafigi, come risultante dai documenti bancari rilasciati dal tesoriere al momento della trasformazione della stessa in Fondazione;
- da quegli altri beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

Ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs., 04.05.2001, n. 207, i beni indisponibili restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazione e al raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 3, nonché alla volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

La dismissione dei beni immobili appartenenti sia al patrimonio indisponibile sia al patrimonio disponibile dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con la presenza e il voto favorevole di almeno quattro componenti.

Nella deliberazione riguardante l'alienazione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile dovrà essere indicato il contestuale reinvestimento dei proventi così ottenuti nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con l'esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

ART. 8 – ENTRATE

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- a. dal reddito del proprio patrimonio;

- b. dai proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- c. da rette, tariffe e contribuzioni versate da enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi, prestazioni ed attività erogati dall'Ente;
- d. da ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, non destinati ad incrementare il patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 9 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva, secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 13 del presente Statuto, il bilancio di programmazione e di previsione dell'esercizio successivo.

Entro il 30 aprile, il Consiglio di Amministrazione approva, secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 13 del presente Statuto, il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.

La struttura del bilancio consuntivo, da rendersi in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, tenuto conto delle previsioni di cui al D.Lgs 03.07.2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) in materia di regime fiscale, deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economico-finanziaria della stessa.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali avanzi delle gestioni annuali per la ricostituzione e miglioria del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale; prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Sia il bilancio di programmazione e di previsione sia il bilancio consuntivo sono accompagnati da idonea relazione e parere del Revisore dei Conti.

ART. 10 SOSTENITORI

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori", nei casi, per il tempo ed alle condizioni che verranno periodicamente stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, coloro che hanno ricoperto per almeno un biennio la carica di Presidente o Consigliere della Fondazione o della preesistente IPAB "Casa di riposo Regina della Pace di Scarnafigi", nonché le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che,

condividendo le finalità della Fondazione, hanno contribuito alla vita della medesima, o della preesistente IPAB e alla realizzazione dei suoi scopi; mediante importanti apporti collaborativi o mediante il conferimento di beni o di significativi contributi in denaro annuali o pluriennali.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente prestato e/o versato.

La Fondazione istituisce l'Albo dei Sostenitori e ne garantisce l'aggiornamento e la regolare tenuta.

La Fondazione convoca i Sostenitori ogni qualvolta ritenga opportuno illustrare specifici progetti o la realizzazione delle finalità statutarie.

I Sostenitori possono, con modalità non recanti pregiudizio all'attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, nonché partecipare alle iniziative dell'Ente alle quali fossero invitati.

I sostenitori, dato il carattere puramente occasionale del rapporto con la Fondazione, non hanno diritto ad alcun potere all'interno della Fondazione stessa.

ART. 11 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente Vicario;
- l'Organo di controllo
- il Revisore dei Conti.

ART. 12 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.

I consiglieri, scelti fra persone di specchiata moralità, durano in carica cinque anni e per non più di due mandati consecutivi.

I consiglieri sono così individuati e nominati:

- due dal Comune di Scarnafigi, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;
- uno, residente in Scarnafigi, dall'Associazione A.V.I.S. di Scarnafigi, tra i propri iscritti;

- uno, residente in Scarnafigi, dal Consiglio Pastorale di Scarnafigi, tra i propri iscritti;
- uno, residente in Scarnafigi dal Volontariato Vincenziano di Scarnafigi, tra i propri iscritti.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento del Vice Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento dal Revisore dei Conti, da effettuarsi entro dieci giorni dalla nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione uscente resta pienamente in carica fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri membri, il Presidente e il Vice Presidente con funzioni vicarie.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo un componente, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda, con la massima sollecitudine, alla surrogazione; il nuovo componente durerà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione di cui entra a far parte.

La mancanza, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio. In tal caso, il Revisore dei Conti attiva, con la massima sollecitudine, le procedure per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, potendo nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Le cariche di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono assunte a titolo gratuito; sono ammessi i rimborsi delle spese documentate sostenute dagli amministratori nell'interesse esclusivo dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione, a tutela dei propri membri, ha la facoltà di deliberare la stipula di una polizza assicurativa Responsabilità Civile degli Amministratori, del Segretario e del Direttore (D&O), comprensiva della tutela legale giudiziale e stragiudiziale, per fatti derivanti dalla loro posizione, esclusi i casi di dolo.

ART. 13 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- definire gli obiettivi, i piani ed i programmi della propria attività;
- definire la disciplina generale delle rette, delle tariffe o contribuzioni per la fruizione dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dall'Ente;
- approvare il bilancio di programmazione e di previsione;
- approvare il bilancio consuntivo o il rendiconto annuale, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente;

- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vice Presidente vicario;
- nominare i Sostenitori ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto;
- nominare, su proposta del Presidente, il Segretario della Fondazione;
- nominare, su proposta del Presidente, il Direttore della Casa di Riposo;
- deliberare la nomina dell'Organo di Controllo;
- deliberare la nomina del Revisore dei Conti;
- deliberare l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisiti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- adottare uno o più regolamenti esecutivi disciplinanti le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'organizzazione e la gestione dell'Ente e dei servizi;
- deliberare con il voto favorevole di almeno quattro componenti le modifiche dello Statuto;
- deliberare con il voto favorevole di almeno quattro componenti, lo scioglimento anticipato della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio.

Gli competono, altresì, tutti i poteri per la straordinaria amministrazione della Fondazione e quindi provvedere a qualsiasi atto necessario al raggiungimento degli scopi della stessa.

ART. 14 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno: entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio di programmazione e di previsione ed entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo o il rendiconto annuale dell'esercizio precedente, nonché ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente che su richiesta di almeno due dei suoi membri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati (anche via telefax o posta elettronica) almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e 24 ore prima delle sedute straordinarie. In caso di estrema urgenza, della quale dovrà essere dato conto nel verbale di seduta, la convocazione può avvenire anche telefonicamente.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

ART. 15 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo i casi in cui sono previste maggioranze qualificate. Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, che hanno sempre luogo a voto segreto.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, di scioglimento anticipato della Fondazione nonché quelle di dismissione dei beni immobili di cui all'art. 7 del presente Statuto appartenenti sia al patrimonio indisponibile sia al patrimonio disponibile sono validamente adottate con la presenza e il voto favorevole di almeno quattro componenti.

In caso di votazione che consegua la parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il Segretario della Fondazione provvede alla stesura del verbale di seduta ed alla registrazione delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento del Segretario, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti designato da chi presiede la seduta.

Il verbale dell'adunanza è firmato oltre che dal Segretario o dal verbalizzante, da tutti i consiglieri che sono intervenuti: quando qualcuno di essi si allontani o ricusi di firmare, ovvero non possa firmare, ne viene fatta menzione nel verbale di adunanza.

ART. 16 – PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della stessa di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- curare l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- indicare al Consiglio di Amministrazione, per il conseguente provvedimento di nomina, il nominativo del Segretario della Fondazione;
- indicare al Consiglio di Amministrazione, per il conseguente provvedimento di nomina, il nominativo del Direttore della Casa di Riposo;

- assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Il Presidente per l'esecuzione di singoli atti o di categorie di atti determinati, può rilasciare corrispondenti deleghe a membri del Consiglio.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti.

ART. 17 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

La configurazione dell'assetto gestionale della Fondazione é definito in apposito Regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 – SEGRETARIO DELLA FONDAZIONE

Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente al di fuori dei propri componenti.

Egli, oltre a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, provvede a sovrintendere alla gestione amministrativa e contabile della Fondazione e a svolgere i compiti che saranno espressamente definiti nel Regolamento di cui al precedente art. 17.

Qualora in possesso del titolo di "Direttore di Comunità Socio – Sanitaria" ai sensi della normativa regionale, allo stesso possono essere affidate le funzioni previste dalla specifica normativa regionale tempo per tempo vigente.

ART. 19 – DIRETTORE DELLA CASA DI RIPOSO

Il Direttore della Casa di Riposo è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente al di fuori dei propri componenti.

Al Direttore sono affidati i compiti di organizzazione generale delle attività della Casa di Riposo, nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti, ed in ogni caso le funzioni previste dalla specifica normativa regionale tempo per tempo vigente. Il Direttore svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di intervento e senza diritto di voto.

ART. 20 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. In tal caso esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre tutti gli altri compiti previsti dalla legge.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Ai componenti l'Organo di controllo è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 21 – REVISORE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, il Consiglio di Amministrazione deve nominare il Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato; deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 22 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C.

In caso di estinzione, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di associazione o fondazione con personalità giuridica, senza scopo di lucro, avente sede ed operante nel Comune di Scarnafigi, o al Comune di Scarnafigi, o ad altro ente ammissibile per legge, con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività in ambito socio-assistenziale e/o socio-sanitario.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

ART. 23 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

= ~ = ~ = ~ =